

DE WAVE GROUP

DE WAVE GROUP, d'ora in poi anche De Wave o Appaltatore, Sede Legale Via De Marini 1 – 16149 Genova, Italia - C.F. e P.I. 02206870996 -e-mail: info@dewave.it /www.DeWwaveGroup.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

(Ed. Maggio 2017)

Art. 1. Premesse.

- 1.1 Le Condizioni generali d'acquisto di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati dalle Società che costituiscono De Wave Group al Fornitore e si applicano ai relativi rapporti salvo per quanto diversamente stabilito dall'ordine. Le clausole contenute nell'ordine e nei suoi allegati prevarranno su quelle delle presenti Condizioni Generali. Le presenti condizioni sono pubblicate e consultabili sul sito internet www.DeWaveGroup.com.
- 1.2 I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nel presente documento si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

Art. 2. Modalità e termini dei contratti.

- 2.1 Il fornitore dovrà provvedere all'accettazione dell'ordine firmato in tutte le sue parti entro 10 (dieci) giorni dalla data di invio tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una copia dell'ordine e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina. De Wave si riserva la facoltà di annullare l'ordine qualora il fornitore non abbia provveduto a tale accettazione entro il suddetto termine. Il contratto tra De Wave ed il fornitore si considererà concluso solo all'atto della ricezione da parte De Wave di tali documenti. E' fatto divieto di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito a De Wave l'ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C., secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle presenti condizioni o indicati nell'ordine stesso. Nessuna modifica, aggiunta o variazione all'ordine o alle presenti condizioni apportate dal fornitore, nè eventuali Condizioni Generali del Fornitore, sarà accettata e diventerà parte del contratto se non previa accettazione per iscritto di De Wave; l'accettazione dei beni non costituisce accettazione tacita di tali clausole.
- 2.2 Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi ed indicazioni di qualsiasi tipo inseriti dal Fornitore nell'offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche fornite in fase di trattativa, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore comprensione tecnica di quanto da fornire. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
- 2.3 Il Fornitore realizzerà la prestazione sulla base della documentazione allegata all'ordine, ben consapevole che tali documenti sono, come d'uso, soggetti alle integrazioni, modifiche e

definizioni di dettaglio con possibili slittamenti temporali. Tali eventuali modifiche si intendono già incluse negli importi del presente contratto. In caso di contrasto all'interno di un singolo documento, o tra più revisioni, sarà vincolante l'interpretazione resa in forma scritta da parte dell'Appaltatore.

- 2.4 Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o modifiche degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza della Funzione Acquisti. Il fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla Funzione Acquisti. Il Fornitore si impegna ad apportare, senza oneri per De Wave, nell'ambito degli obblighi derivanti dall'ordine e dai documenti tecnici contrattuali, tutte quelle modifiche e/o varianti che fossero richieste fino a completa soddisfazione ed approvazione del Cliente De Wave. Il Fornitore si impegna altresì ad eseguire tutte le modifiche quantitative in riduzione o in aumento richieste da De Wave e comunque tutte le modifiche ritenute da De Wave a suo insindacabile giudizio necessarie. Le Parti si impegnano a riconoscersi reciprocamente le corrispondenti variazioni economiche sulla base dei prezzi unitari riportati.
- 2.5 Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Acquisti tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'ordine (es. stabile organizzazione in Italia).
- 2.6 Le quantità indicate nell'ordine devono essere intese come impegnative. I materiali eventualmente consegnati in eccedenza non verranno liquidati nelle fatture del Fornitore e resteranno a disposizione del Fornitore stesso per eventuale ritiro per un massimo di 15 (quindici) giorni. Oltre tale periodo sarà facoltà di De Wave procedere alla loro distruzione, le cui eventuali spese saranno addebitate al Fornitore.

Art. 3. Luogo di consegna dei beni.

- 3.1 Salva diversa indicazione specifica, la spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco luogo di consegna, a cura e spese del Fornitore e sotto la sua responsabilità. Dovranno essere garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'ordine. Ai fini della tempestività della consegna, il momento in cui essa si intende effettuata sarà quello del recapito, fatta salva la positiva accettazione.
- 3.2 Il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia della avvenuta spedizione alla Funzione Acquisti competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell'ordine, dell'elemento di WBS e la posizione di riferimento nell'ordine, della distinta dei colli, dell'elenco dei beni contenuti, della relativa quantità e peso e di tutte le ulteriori indicazioni previste da ordine.
- 3.3 La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell'Unione Europea e DAP (Incoterms 2010) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali. Per le merci vendute da fornitori comunitari

e provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia, la fattura deve indicare specificatamente il codice di nomenclatura combinata TARIC.

- 3.4 Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci, e/o da altra certificazione eventualmente richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.
- 3.5 I beni devono rispettare la normativa comunitaria ed italiana ad essi applicabile.
- 3.6 In ogni caso in cui non fossero rispettati gli adempimenti in oggetto o comunque normativamente previsti De Wave si riserva di non prendere in carico i beni. In tutti i casi in cui De Wave non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti ed i relativi rischi, oneri e spese saranno a carico del fornitore. Eventuali spese sostenute da De Wave per la restituzione di beni saranno addebitate al Fornitore.

Art. 4. Accettazione dei beni.

- 4.1 La consegna dei beni al personale ricevente non comporta accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'ordine e della assenza di vizi, difetti e non conformità in generale. Sarà facoltà De Wave denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'ordine, secondo quanto previsto all'Art. 8. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di De Wave, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.
- 4.2 Qualora l'ordine preveda che i beni siano installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazioni aggiuntive rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista da ordine, si applicherà quanto stabilito al paragrafo precedente 4.1.
- 4.3 Nel caso l'ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'Art.5.
- 4.4 Qualsiasi parte della fornitura commessa al Fornitore, compresi i disegni, sia che si trovi presso lo stesso o presso terzi suoi sub fornitori o viaggiante, diventerà di esclusiva proprietà dell'Appaltatore al momento del pagamento della prima rata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere puntualmente le successive rate contrattuali nel rispetto delle condizioni contrattuali.
- 4.5 Nonostante quanto sopra, resterà a carico e rischio del Fornitore qualsiasi onere, spesa e/o danno relativi alla fornitura commessa fino alla consegna della nave alla Società Armatrice.

Art. 5. Termini di consegna. Penali.

- 5.1 I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei beni convenuti ed indicati nell'ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi ed essenziali. In ogni caso, qualora il fornitore preveda un possibile ritardo nella consegna, quest'ultimo dovrà immediatamente informare De Wave.
- 5.2 L'Appaltatore si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte la consegna impegnandosi a darne comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 24 ore, senza che per il Fornitore sorgano ulteriori diritti oltre al prezzo stabilito
- 5.3 In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore o qualora il fornitore non provi di non essere responsabile del ritardo, potrà essere applicata una penale pari al 5 % del corrispettivo complessivo previsto nell'ordine per ogni settimana o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20%, salva diversa previsione concordata nell'ordine. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse raggiungere il massimo previsto, sarà facoltà di De Wave dichiarare risolto l'ordine con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

Art. 6. Attività di sorveglianza.

- 6.1 De Wave, anche unitamente al Cliente e alla Società Armatrice, si riserva il diritto di verificare, attraverso la propria Funzione Acquisti e le altre Funzioni competenti le modalità di esecuzione dell'ordine in tutte le sue fasi incluse quelle organizzative, progettazione, approvvigionamento, fabbricazione.
- 6.2 Per controllare l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'ordine il Fornitore dovrà, ferma restando ogni sua responsabilità in merito, consentire agli incaricati di De Wave ed a quelli di eventuali Clienti della stessa, libero accesso alle sue unità produttive ed a quelle di eventuali subfornitori. Tali incaricati avranno il diritto di eseguire tutte le analisi e prove ritenute opportune al fine di verificare la rispondenza dei beni alle condizioni dell'ordine.

Art. 7. Documentazione Tecnica.

- 7.1 Il Fornitore si impegna a consegnare alla funzione tecnica di De Wave tutta la documentazione tecnica relativa alla fornitura nei termini e le condizioni previsti nell'ordine.
- 7.2 In caso di mancata consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell'ordine, al Fornitore potrà essere applicata una penale pari allo 0,05 % del corrispettivo complessivo previsto nell'ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%.

Art. 8. Garanzia

- 8.1 Il Fornitore assume nei confronti di De Wave la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
- 8.2 Tale garanzia scadrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla consegna nave alla Società Armatrice da parte del Cliente principale.
- 8.3 Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di De Wave, il Fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi e/o in quell'altro più breve che dovesse essere richiesto, nelle unità produttive De Wave o presso le unità produttive del Cliente Principale, o altrove, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui siano stati scoperti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 Codice Civile.
- 8.4 Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per la fornitura dal comma 1, per una durata pari a quella prevista dal comma 2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
- 8.5 Qualora il Fornitore non provveda nei termini alla eliminazione dei vizi o difformità, ovvero per esigenze di urgenza, fosse necessario intervenire prima della segnalazione al Fornitore, De Wave avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza l'obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese, nonché ogni eventuale ulteriore danno, al Fornitore inadempiente.
- 8.6 Qualora De Wave fosse chiamata a rispondere della difettosità in qualunque tempo manifestata, di una fornitura che il Fornitore abbia realizzato, De Wave avrà azione di regresso nei confronti del Fornitore.

Art. 9 Sicurezza di sostanze/miscele/prodotti/materiali.

- 9.1 Il Fornitore garantisce espressamente a De Wave la rispondenza dei materiali forniti alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) no. 1907/2006 (REACH), al Regolamento(CE) no. 1272/2008 (CLP) ed al D. Lgs 81/08.
- 9.2 Con riferimento al TITOLO IX "Sostanze pericolose" del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti ed i materiali forniti, la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimico-tecnologiche, devono essere accompagnati dall'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici che compongono l'oggetto dell'ordine e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.
- 9.3 Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente all'ingresso dei beni nelle aree di utilizzo De Wave.

- 9.4 qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta De Wave, successivamente alla emissione dell'ordine ed antecedentemente alla consegna dei beni, i prodotti ed i materiali oggetto dell'ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente, con particolare riferimento alle " Frasi di Rischio" H340, H341, H350, H350i, H351, H360D, H360F, H362, H370, H372, secondo Regolamento (CE) no. 1272/2008, il Fornitore è tenuto a trasmettere a DE Wave preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni, l'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
- 9.5 Con la sottoscrizione dell'ordine il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all'ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all'uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni con "Frasi di rischio" H340, H350 e H350i.

Art. 10. Dichiarazione Asbestos- free products e Hazardous materials.

- 10.1 Fermo restando quanto riportato all'art. 9 precedente, il Fornitore dovrà compilare il modulo "Declaration and confirmation Asbestos-free products", allegato 1, timbrato e firmato in originale dal legale rappresentante. La documentazione dovrà essere inviata contestualmente alla conferma dell'ordine in originale.
- 10.2 Sempre contestualmente alla conferma d'ordine, il Fornitore dovrà compilare altresì il modulo MD form, allegato 2. Oppure rilasciare dichiarazione timbrata e firmata in originale su carta intestata dal legale rappresentante che la fornitura non contiene materiali pericolosi.

Art. 11. Prezzi.

- 11.1 I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'ordine, anche in deroga all'Art. 1467 del C.C. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto, imballaggio ed ogni altro onere, costo o spesa.

Art. 12 Pagamenti.

- 12.1 I pagamenti saranno effettuati solo tramite bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla consegna dei beni verso presentazione della relativa fattura correttamente emessa sotto il profilo formale e sostanziale. Il pagamento delle fatture non costituisce prova dell'accettazione o della conformità della fornitura a cui esse si riferiscono.
- 12.2 Le fatture dovranno essere intestate a:
- De Wave S.r.l.
Via De Marini no. 1
16149 Genova
Cod. Fisc./part. IVA IT 02206870996
- 12.3 Il numero di ordine ed il codice Fornitore dovranno essere tassativamente indicati sulle fatture e su tutti gli altri documenti che il Fornitore andrà ad emettere a fronte dell'ordine.
- 12.4 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
- 12.5 Ogni fattura dovrà essere riferita ad un singolo ordine.
- 12.6 Le fatture dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di emissione. Le stesse potranno essere inoltrate in file.pdf a mezzo e-mail all'indirizzo fornitori@dewave.it o, in alternativa al no. Fax 010 64020999.
- 12.7 Le forniture rese da operatori nazionali o da operatori stranieri per il tramite di una posizione IVA o di una stabile organizzazione italiana, dovranno essere fatturate indicando il regime IVA applicato e dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.
- 12.8 I Fornitori in possesso di dichiarazione di intento sono tenuti ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. c) del DPR 26 Ottobre 1972, no 633, con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che sia applicabile il regime IVA di non imponibilità in base ad un diverso regime secondo la normativa applicabile.
- 12.9 Il Fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che qualora i documenti necessari per procedere con i pagamenti dovessero presentare carenze, errori, omissioni ed incongruenze De Wave si riserva la facoltà di respingerli e di non procedere con i pagamenti. In nessun caso la mancata formale contestazione di una fattura potrà essere ritenuto come accettazione della stessa ovvero della fornitura.
- 12.10 Eventuali oneri che dovessero derivare a De Wave in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il fornitore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine etc.) saranno a carico del Fornitore stesso.
- 12.11 Il Fornitore autorizza sin d'ora l'Appaltatore a trattenere dai pagamenti, in via cautelativa e/o di compensazione, anche al di fuori della certezza, liquidità ed esigibilità prevista dalla legge, gli importi addebitati al Fornitore a titolo di penali e/o risarcimenti, su contratti diversi tra le medesime parti da quelli a cui detti pagamenti si riferiscono.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa.

13.1 L'Appaltatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore della propria intenzione di avvalersi della presente clausola ove si verifichi uno dei seguenti eventi, fatto salvo in ogni caso il diritto di De Wave di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti.

- . qualora venga riscontrato un ritardo che possa portare ad uno slittamento della consegna dei beni superiore alle tre settimane;
- . qualora emerga che il Fornitore non esegua i lavori a regola d'arte e/o comunque secondo le direttive De Wave ;
- . nel caso di cambiamento nella titolarità del Fornitore anche per effetto di successione ereditaria;
- . in ogni caso di significativo inadempimento o che menomi la fiducia dell'appaltatore circa i suoi futuri adempimenti;
- . in caso di cessione del credito o del contratto;
- . revoca della autorizzazione da parte del Cliente all'utilizzo del Fornitore;
- . in ogni altro caso di significativo inadempimento;
- . sentenza di condanna o avvio di un procedimento per l'accertamento di una violazione prevista dal D.Lgs. 231/2001 per i quali il Fornitore sia chiamato a rispondere;
- . in caso di forza maggiore che si protragga per oltre 30 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 23.

13.2 Nei casi sopra riportati, De Wave si riserva il diritto richiedere al Fornitore i danni diretti, indiretti e consequenziali nonché l'eventuale mancato guadagno derivanti dalla risoluzione dell'ordine e fatte salve le eventuali penali previste contrattualmente.

13.3 Resta comunque inteso che il Fornitore si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne De Wave da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo avanzata dal Cliente, dalla Società Armatrice, dal personale del fornitore stesso e/o da qualsiasi terzo in generale conseguente alla risoluzione per qualsiasi dei casi sopra elencati, eccettuato quello relativo alla forza maggiore.

Art. 14 Recesso.

- 14.1 De Wave si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento o per qualsiasi ragione di recedere dal contratto in tutto o in parte o ridurne l'oggetto prima dell'inizio della sua esecuzione o durante la stessa dandone comunicazione scritta al Fornitore.
- 14.2 De Wave riconoscerà in questo caso al Fornitore, dopo le opportune verifiche, le attività regolarmente eseguite anche parzialmente prima della notifica del recesso, agli importi stabiliti, nonché i costi sostenuti e dimostrati dallo stesso a seguito di tale recesso.
- 14.3 Il Fornitore rinuncia fin d'ora alla rivalsa di qualsiasi indennizzo inclusi danni diretti, indiretti, consequenziali e mancato guadagno, per la parte di lavoro non ancora eseguita.

Art. 15 Garanzie Finanziarie.

- 15.1 Il Fornitore prende atto che De Wave potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura di eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e dell'adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.

Art. 16 Cessione dell'ordine.

- 16.1 La cessione totale o parziale dell'ordine è vietata al Fornitore.

Art. 17 Cessione dei crediti.

- 17.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell'ordine nei confronti di De Wave.

Art. 18 Divieto di pubblicità.

- 18.1 E' fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a De Wave.

Art. 19 Brevetti.

- 19.1 Il Fornitore assume nei confronti di De Wave la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora De Wave dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti sulla proprietà intellettuale sull'oggetto dell'ordine, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio sollevando De Wave da ogni conseguenza anche patrimoniale.

Art. 20 Modifiche contrattuali.

20.1 Ogni eventuale previsione difforme dalle presenti condizioni, così come alla condizioni particolari dell'ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto sottoscritto a firma di De Wave e del Fornitore.

Art. 21. Riservatezza

21.1 Ai fini del presente Articolo per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto trasmesso al Fornitore per l'esecuzione del contratto.

21.2 Il Fornitore si obbliga a custodire le informazioni Riservate, garantendone la segretezza ed ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'ordine. Il Fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le informazioni Riservate, anche successivamente all'estinzione dell'ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l'accesso, la divulgazione e l'uso non autorizzato delle informazioni Riservate.

Art. 22. Codice di comportamento e modello di organizzazione e controllo.

22.1 il fornitore si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di comportamento e nel Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D. Lgs no. 231/2001 adottati da De Wave pubblicati e consultabili sul sito internet www.DeWaveGroup.com. In caso di violazione o inosservanza anche parziale dei principi suddetti da parte del Fornitore, De Wave avrà la facoltà di dichiarare risolto l'ordine, salva ogni altra azione innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 23. Forza maggiore.

23.1 In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.

23.2 Costituiscono forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni all'impiego di energia, mancanza in generale di materie prime, o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle Parti, provvedimenti di Autorità civili e militari a cui la Parte non abbia dato causa e di ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

23.3 Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.

- 23.4 La Parte che si trovi nella impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell'altra Parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra Parte (per il Fornitore la Funzione Acquisti) entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
- 23.5 Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l'avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del Fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da De Wave saranno posti ad esclusivo carico del Fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da De Wave.
- 23.6 Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraessero per più di 30 (trenta) giorni consecutivi, le Parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'ordine, secondo le modalità di cui all'art. 13.

Art. 24. Legge applicabile. Controversie.

- 24.1 Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'ordine, sono regolate dalla Legge Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 24.2 Tutte le controversie derivanti da queste condizioni e da quelle particolari dell'ordine e della loro applicazione, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da numero tre arbitri rituali.

Ciascuna Parte provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di Presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova.

La sede dell'arbitrato è fissata a Genova.

La lingua del procedimento sarà quella italiana.

Il Collegio Arbitrale deciderà entro il termine di giorni 30 secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all'art. 806 ss. c.p.c. e del principio del contraddittorio. Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, co.3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite. Nell'eventualità la Corte di Appello deciderà il merito della controversia nei casi di cui all'art. 830, co. 2, c.p.c.. Tale competenza territoriale non potrà essere derogata neppure per ragioni di connessione o di continenza di cause.

Art. 25. Politica Ambientale.

25.1 In virtù della propria politica ambientale De Wave predilige i Fornitori rispettosi dell'ambiente.

Art. 26 Mancato esercizio

26.1 Il mancato esercizio di qualsiasi facoltà o diritto conferito dal Contratto e dalle Condizioni Generali, non potrà considerarsi equivalente a rinuncia a far valere tali facoltà o diritti e non potrà comportare decadenze

Luogo/data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Fornitore dichiara di avere letto e di approvare specificamente i seguenti articoli: 2 Modalità e termini dei contratti; 3 Luogo di consegna dei beni; 4 Accettazione dei beni; 5 Termini di consegna. Penali; 7 Documentazione tecnica; 8 Garanzia; 11: Prezzi; 12 Pagamenti; 13 Clausola risolutiva espressa; 14 Recesso; 15 Garanzie finanziarie; 16 Cessione dell'ordine; 17 Cessione dei crediti; 18 Divieto di pubblicità; 22 Codice di comportamento e controllo; 24 Legge applicabile. Controversie.

Firma